Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 9 luglio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 728.
Contributo dovuto dal comune di Camerano, della provincia di Ancona, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare a carico del comune di Camerano e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il predetto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la liquidazione del contributo che il comune di Camerano, della provincia di Ancona, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per l'anno 1931, nella somma di L. 1500, al lordo di L. 705 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 795 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà la emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, *foglio* 26. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 729.

Contributo dovuto dal comune di Fidenza, della provincia di Parma, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi circa il contributo da consolidare a carico del comune di Fidenza, della provincia di Parma, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale, e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il Comune stesso eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Fidenza, della provincia di Parma, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, nella somma di annue L. 15.000 al netto di L. 17.501,15 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 4998,85 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempimento, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, foglio 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 730.

Contributo dovuto dal comune di Arco, della provincia di Trento, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare a carico del comune di Arco, della provincia di Trento, e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il Comune stesso eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto per il funzionamento del Regio corso secondario di avviamento professionale all'ex corso integrativo succeduto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Arco, della provincia di Trento, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, nella somma di L. 6000 al lordo di L. 2465 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 3.535, tuttora dovuto a norma del presente decreto, sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, foglio 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 731.

Contributo dovuto dal comune di Cittanova, della provincia di Reggio Calabria, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi circa il contributo da consolidare a carico del comune di Cittanova per quel cessato corso integrativo e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il detto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Cittanova, della provincia di Reggio Calabria, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, in L. 9000 al lordo di L. 1847,51 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 7.152,49, tuttora dovuto a norma del presente decreto, sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, *foglio* 29. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 maggio 1942-XX, n. 732.

Modificazione della denominazione della Federazione nazionale fascista dei Consorzi di miglioramento fondiario ed approvazione di un nuovo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 30 novembre 1936, n. 2268, con il quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dei Consorzi di miglioramento fondiario, approvandosene lo statuto;

Vista la domanda in data 16 ottobre 1940, con la quale la Confederazione fascista degli agricoltori, a seguito dell'inquadramento sindacale dei consorzi di bonifica, ha chiesto che sia approvata la modifica della denominazione della suddetta Federazione, ad essa aderente, e che sia approvato un nuovo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la modifica della denominazione della Federazione nazionale fascista dei Consorzi di miglioramento fondiario in quella di « Federazione nazionale fascista dei Consorzi di bonifica integrale » ed è approvato lo statuto della Federazione stessa secondo il modello allegato al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 107. — MANCINI

Statuto della Federazione nazionale fascista dei Consorzi di bonifica integrale

TITOLO I

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista dei Consorzi di bonifica integrale.

La Federazione ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, dei Consorzi di bonifica integrale ad essa attribuiti per determinazione

del Ministero delle corporazioni ed in genere di tutti i Consorzi od Enti pubblici e privati che comunque promuovano il miglioramento fondiario agrario dei terreni e curino l'esercizio e la manutenzione di opere che ne assicurino il normale sviluppo.

La Federazione aderisce, in armonia al disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista degli agricoltori.

Fanno parte della Federazione gli Enti ed Istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale dei Consorzi per cui è istituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali inerenti ai Consorzi stessi attraverso appositi uffici tecnici specializzati;

c) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento di rapporti economici collettivi che interessino i Consorzi rappresentati;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza degli Enti associati e di coloro che vi partecipano, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione con speciale riguardo ai problemi della montagna;

e) di provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti la categoria in tutti i Consigli, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalla legge o dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati, relativi a questioni interessanti l'attività dei Consorzi inquadrati;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa gli Enti associati in Sindacati provinciali o interprovinciali.

TITOLO II

Soci.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, i Consorzi ed Enti di cui al secondo comma dell'art. 1:

a) che svolgano attività rientranti nella competenza della Federazione;

b) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate;

c) i cui rappresentanti siano di buona condotta morale e politica e posseggano gli altri requisiti di legge.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato provinciale o interprovinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento dei contributi a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

La domanda firmata dal legale rappresentante del Consorzio dovrà essere corredata di copia dell'atto costitutivo ed eventualmente del decreto di riconoscimento, di copia dello statuto, del regolamento, nonchè dell'elenco degli amministratori.

Art. 5.

Della ammissione a socio decide il presidente del Sindacato provinciale o interprovinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda è tenuto a riferirne entro un mese dalla data di presentazione, al presidente della Federazione che decide, sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi e s'intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui all'art. 6;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale o interprovinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizione di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività ai principî dell'ordinamento corporativo fascista, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti della rispettiva competenza dagli organi direttivi

della Federazione, ad osservare altresì scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati o dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale o interprovinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i loro dipendenti, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti, nell'interesse dei soci, con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione, sono mantenuti esclusivamente per il tramite del Sindacato provinciale o interprovinciale.

TITOLO III

Sindacati periferici.

Art. 10.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati provinciali o interprovinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

I Sindacati provinciali o interprovinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria, nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina dei rappresentanti locali presso Enti, Organi e Commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per la categoria inquadrata;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza dei Consorzi associati.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati si avvalgono dei servizi e dell'assistenza dell'Unione provinciale.

Art. 11.

Sono organi del Sindacato provinciale o interprovinciale:

a) l'Assemblea;

b) il Direttorio;

c) il presidente.

Art. 12.

L'Assemblea del sindacato provinciale o interprovinciale è costituita dai rappresentanti di tutti i Consorzi appartenenti al Sindacato stesso.

L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, dal presidente del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto.

L'Assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il presidente e il Direttorio del sindacato.

Art. 13.

Il Direttorio del sindacato provinciale o interprovinciale è composto di quattro membri scelti tra i rappresentanti dei Consorzi associati e dura in carica tre anni.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il presidente del Sindacato nello svolgimento dell'attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'Assemblea del sindacato;

c) di deliberare sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VII del presente statuto;

d) di promuovere, pel tramite della Unione agricoltori, la costituzione di nuovi Consorzi, segnalando alla Federazione l'opportunità della costituzione stessa;

e) di segnalare alla Federazione le necessità dei vari Consorzi in rapporto all'economia rurale ed alle situazioni locali;

f) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 14.

Per le modalità di riunione dell'Assemblea e del Direttorio del sindacato provinciale o interprovinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e per la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 15.

Il presidente del Sindacato provinciale o interprovinciale eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Federazione, sentito il parere del presidente della Unione.

Il presidente del Sindacato presiede l'Assemblea e il Direttorio del sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Art. 16.

Il Sindacato provinciale o interprovinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV

Organi della Federazione.

Art. 17.

Sono organi della Federazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Giunta esecutiva;
d) il presidente.

Assemblea.

Art. 18.

L'Assemblea è formata dai presidenti dei Sindacati provinciali o interprovinciali e dai dirigenti degli Istituti assistenziali costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno altresì parte dell'Assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'Assemblea senza voto deliberativo.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria, ogni qual volta lo ritengano necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. E' ammessa la convocazione, nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'Assemblea.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto. E' ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'Assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'Assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'Assemblea.

Art. 19.

L'Assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il presidente della Federazione ed i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 20.

Il Consiglio è composto dal presidente e da ventidue membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea in modo che rappresentino le varie zone territoriali.

I sindaci partecipano alle riunioni senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno e ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 21.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'Assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di eleggere — anche al di fuori dei propri componenti — un rappresentante di categoria in seno a ciascuna sezione tecnico-economica della Confederazione;

c) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293;

d) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

e) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

f) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 22.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Federazione che la presiede e da otto membri nominati dal Consiglio nel suo seno.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni quattro mesi ed inoltre ogni qual volta lo ritenga necessario il presidente stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di studiare, promuovere od attuare, nei limiti della sua competenza, provvedimenti intesi ad agevolare la costituzione dei Consorzi e ad assicurarne il più efficace funzionamento, formulando anche, su richiesta o di propria iniziativa, voti e proposte ai competenti organi di Governo;

c) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

d) di deliberare l'applicazione dei contributi nei limiti e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti;

e) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dalla Federazione;

f) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2 lettera *c*) del presente statuto;

g) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

i) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera *d*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Presidente.

Art. 24.

Il presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 25.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengono alla categoria rappresentata dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO V

Patrimonio sociale - Amministrazione e bilanci.

Art. 26.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 27.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera c) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 28.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale e per l'assistenza tecnico-economica e sociale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 20% delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffici di pubblica utilità nell'interesse della categoria rappresentata.

Art. 29.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui al Regio decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 30.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO VI

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 31.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi, aventi efficacia per la categoria rappresentata.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nella circoscrizione di due o più Sindacati provinciali o interprovinciali, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa, o da persona munita di speciale mandato.

Quelli aventi efficacia nell'ambito di un solo Sindacato provinciale o interprovinciale sono firmati dal presidente del Sindacato stesso o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione, restando poscia la definitiva stipulazione condizionata alla delega del presidente stesso.

TITOLO VII

Disposizioni disciplinari.

Art. 32.

Il presidente del Sindacato provinciale o interprovinciale ha la facoltà di applicare la censura ai soci che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro, o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere, entro 15 giorni, al Direttorio del sindacato provinciale o interprovinciale.

Art. 33.

Il Direttorio del sindacato provinciale o interprovinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del sindacato provinciale o interprovinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, il socio ha facoltà di ricorrere, entro 15 giorni, al presidente della Federazione il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 34.

Il presidente della Federazione su proposta del Direttorio del sindacato provinciale o interprovinciale ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per il compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

c) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 35.

I provvedimenti di cui agli articoli 32, 33, 34 non escludono che la Federazione possa procedere, nei riguardi dei Consorzi inadempienti, alle opportune segnalazioni agli organi di Governo interessati per gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

Art. 36.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura o la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi ai dirigenti dei Sindacati provinciali o interprovinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

Tali provvedimenti potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni che dovranno essere presentate per iscritto.

Art. 37.

La Giunta esecutiva dispone la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti dei Sindacati provinciali o interprovinciali i quali siano recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione od azioni contro l'onore e che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

TITOLO VIII

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 38.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In questo ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 39.

Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 40.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 7 aprile 1942-XX, n. 733.
Erezione in ente morale della Casa di ricovero « Daniele Moro », con sede in Codroipo (Udine).

N. 733. R. decreto 7 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Casa di ricovero « Daniele Moro », con sede in Codroipo (Udine), viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1942-XX

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 734.
Autorizzazione alla Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale di Sondrio ad accettare una donazione.

N. 734. R. decreto 27 aprile 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale di Sondrio (eretta in ente morale con R. decreto 24 giugno 1923-I, n. 1518), viene autorizzata ad accettare la somma di L. 4750, risultante da piccole oblazioni spontanee di vari offerenti, allo scopo di istituire con la rendita annua una borsa di studio da intitolarsi « Prof. Gaetano Mazzali » da conferirsi a quell'alunno che allo scrutinio finale avrà riportato la migliore votazione in condotta e in profitto (dieci in condotta e non meno di sette decimi in profitto).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1942-XX

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 735.
Istituzione di un posto di 1° cancelliere presso il Regio consolato in Skoplje.

N. 735. R. decreto 4 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di 1° cancelliere presso il Regio consolato in Skoplje.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1942-XX

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 736.
Istituzione di un secondo posto di 1° segretario e di un posto di commissario consolare presso la Regia ambasciata in Parigi.

N. 736. R. decreto 4 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un secondo posto di 1° segretario e un posto di commissario consolare presso la Regia ambasciata in Parigi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX

REGIO DECRETO 28 maggio 1942-XX, n. 737.
Approvazione dello statuto della Reale Accademia ligure di scienze e lettere, con sede in Genova.

N. 737. R. decreto 28 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della Reale Accademia ligure di scienze e lettere, con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1942-XX

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.
Regificazione del Liceo classico pareggiato di Gioia del Colle.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, il Liceo classico pareggiato di Gioia del Colle è convertito in Regio con due corsi liceali. Esso formerà un unico istituto col ginnasio governativo esistente, ed avrà il seguente organico:
1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
9 cattedre di ruolo *A;*
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista;
1 posto di bidello.

Con la medesima decorrenza si sopprimono nel Regio ginnasio della suddetta città il posto di preside di 2ª categoria senza insegnamento e la cattedra di matematica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1942-XX
Registro 18 *Educazione nazionale, foglio* 47.

(2712)

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.
Regificazione del Liceo ginnasio pareggiato di Corato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX il Liceo ginnasio pareggiato di Corato è convertito in Regio. Esso funzionerà con due corsi liceali e tre corsi ginnasiali completi, secondo l'organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
18 cattedre di ruolo *A;*
9 cattedre di ruolo *B*, salva la sostituzione di classi di cui all'art. 25 della legge 1° luglio 1940, n. 899;
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista;
5 posti di bidello.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1942-XX
Registro 17 *Educazione nazionale, foglio* 367.

(2711)

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.
Regificazione del Liceo classico pareggiato di Castrovillari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, il Liceo classico pareggiato di Castrovillari è convertito in Regio con due corsi liceali. Esso formerà un unico istituto col ginnasio governativo esistente, ed avrà il seguente organico:

1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
9 cattedre di ruolo *A*;
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista;
1 posto di bidello.

Con la medesima decorrenza si sopprimono nel Regio ginnasio della suddetta città il posto di preside di 2ª categoria senza insegnamento e la cattedra di matematica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1942-XX
Registro 17 Educazione nazionale, foglio 371.

(2710)

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.

Istituzione di un Regio liceo scientifico ad unico corso nel comune di Spoleto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, è istituito nel comune di Spoleto un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A*;
1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1942-XX
Registro 3 Educazione nazionale, foglio 180.

(2677)

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.

Istituzione di un Regio liceo scientifico ad unico corso nel comune di Terracina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, è istituito nel comune di Terracina un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A*;
1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1942-XX
Registro 3 Educazione nazionale, foglio 179.

(2678)

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.

Istituzione in Napoli (Vomero) di un Regio istituto magistrale con tre corsi superiori e tre inferiori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduta la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, è istituito nel comune di Napoli (Vomero) un Regio istituto magistrale con tre corsi superiori e tre corsi inferiori, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
13 cattedre di ruolo *A*;

8 cattedre di ruolo *B*: salva la sostituzione di classi di cui all'art. 25 della legge 1° luglio 1940, n. 899;
2 cattedre di ruolo *C*;
1 posto di segretario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1942-XX
Registro 5 Educazione nazionale, foglio 240.

(2679)

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico ad unico corso nel comune di Reggio Emilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, è istituito nel comune di Reggio Emilia un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A*;
1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1942-XX
Registro 3 Educazione nazionale, foglio 181.

(2676)

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, della motonave « Adriatico ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1940-XVIII, registro n. 9 Marina, foglio n. 397, riguardante iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave *Adriatico*, già inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, è radiata da detto ruolo dalle ore 24 del 1° dicembre 1941-XX.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1942-XX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 322.

(2704)

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del piroscafo « Principessa Mafalda ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 20 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941-XX, registro n. 16 Marina, foglio n. 258, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del piroscafo *Principessa Mafalda*, requisito per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo *Principessa Mafalda*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiato da detto ruolo dalle ore 16 del 1° ottobre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1942-XX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 324.

(2706)

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, della motonave « Attilio Deffenu ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 24 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1940, registro n. 8 Marina, foglio n. 160, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave *Attilio Deffenu*, già iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, è radiata da detto ruolo dalle ore 24 del 25 novembre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1942-XX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 323.

(2705)

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del motopeschereccio « Sant'Antonio » e del motoveliero « Nereo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16 Marina, foglio n. 249, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Sant'Antonio*, di stazza lorda tonn. 22, iscritto al Compartimento marittimo di Fiume, dell'armatore Fanesi Nicola con sede a Zara: dalle ore 8 del 30 settembre 1941;

Motoveliero *Nereo*: dalle ore 24 del 20 ottobre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1942-XX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 325.

(2707)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Palmolive, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Palmolive, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto il suo capitale azionario è interamente sottoscritto dalla Colgate Palmolive C° Jersey City N. Y. Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro, a' sensi del citato Regio decreto-legge, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Decreta:

La S. A. Palmolive, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Ferruccio Budini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2718)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1941-XIX.

Estensione del trattamento di restituzione dell'imposta sull'entrata ad altri prodotti di più larga esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 21, penultimo comma, della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940, n. 762, circa la facoltà di consentire agli esportatori restituzione dell'imposta già corrisposta nel Regno sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1940, n. 93968, concernente restituzione dell'imposta generale sull'entrata per determinati prodotti esportati;

Riconosciuta l'opportunità, allo scopo di favorire l'esportazione dei prodotti nazionali, di estendere ad altri prodotti di larga esportazione il trattamento di restituzione dell'imposta previsto dal citato decreto Ministeriale 7 luglio 1940-XVIII, n. 93968;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1941-XIX e fino a nuove disposizioni, il trattamento di restituzione dell'imposta sull'entrata previsto per alcuni prodotti di più larga esportazione dal decreto Ministeriale 7 luglio 1940-XVIII, n. 93968, è esteso, con le stesse norme, condizioni e modalità nello stesso decreto stabilite, ai prodotti indicati nella tabella, allegato *A*, annessa al presente decreto, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata.

Art. 2.

Per le esportazioni di riso effettuate nel periodo 8 febbraio 30 aprile 1940, l'istanza per la restituzione dell'imposta, in deroga al disposto dell'art. 3 del decreto Ministeriale 7 luglio 1940, n. 93968, può essere presentata entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Per le merci esportate in Albania a decorrere dall'8 luglio 1940, il termine per la presentazione delle istanze di restituzione dell'imposta è stabilito in un anno dalla eseguita esportazione.

Art. 3.

Per gli sfarinati (graniti, farine e semole) esportati nell'Africa Orientale Italiana ed in Albania nel periodo dall'8 febbraio 1940 al 30 novembre 1940, ottenuti da grano per il quale al momento dell'acquisto presso gli ammassi è stata pagata la quota fissa d'imposta di lire 7,75 per quintale, giusta l'accordo 7 febbraio 1940, n. 90885, è ammessa la restituzione dell'imposta sull'entrata nella misura di lire 9 per ogni quintale dei detti prodotti esportati.

La stessa restituzione compete per le paste alimentari e le semole esportate nel suddetto periodo nell'Africa italiana, in Albania, nei Possedimenti italiani dell'Egeo, nel territorio della provincia di Zara e in Libia.

A corredo della domanda da presentarsi alle Intendenze di finanza nel termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto, può essere allegata in luogo della bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti prescritta dall'art. 2 del decreto Ministeriale 7 luglio 1940, n. 93968, la bolletta di esportazione semplice ovvero una dichiarazione doganale attestante l'effettiva esportazione della merce.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

Allegato *A*

Tabella dei prodotti per i quali è consentita all'atto dell'esportazione restituzione d'imposta sull'entrata

Numero d'ordine	Voce della tariffa doganale	Denominazione della merce	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione
		Categoria 12ª	
1	147-*b*	Vegetali filamentosi non nominati, pettinati.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 0,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
		Categoria 14ª	
2	213-*b*	Crino animale imbianchito o tinto.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 0,75 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	213-*c*	Crino animale arricciato.	
		Categoria 22ª	
3	420-*a*	Registratori di cassa.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
4	465-*bis*	Cuscinetti a sfere od a rulli radiali ed assiali, finiti e montati con sfere e reggisfere, e anelli per cuscinetti a sfere ed a rulli, temperati e rettificati.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
		Categoria 23ª	
5	470	Alesatori, frese, maschi, filiere, punte elicoidali.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
		Categoria 42ª	
6	808	Pelli conciate col pelo comprese le code naturali conciate.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	825	Lavori da pellicciaio non nominati.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1,25 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
		Categoria 48ª	
7	911-*d*	Mercerie di vetro.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.

Il Ministro: Di Revel

(2680)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1942-XX.

Sospensione della restituzione dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 21, penultimo comma, della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940, n. 762, circa la facoltà di consentire agli esportatori restituzione dell'imposta già corrisposta nel Regno sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

Visti i decreti Ministeriali 7 luglio 1940-XVIII, numero 93968, e 25 maggio 1941-XIX, n. 64828, concernenti restituzione dell'imposta generale sull'entrata per determinati prodotti esportati;

Riconosciuta l'opportunità di sospendere, per motivi inerenti allo stato di guerra, la restituzione dell'imposta già consentita con i decreti Ministeriali sopra citati;

Decreta:

E' sospesa, fino a nuove disposizioni la restituzione dell'imposta generale sull'entrata consentita con i decreti Ministeriali 7 luglio 1940-XVIII, n. 93968, e 25 maggio 1941-XIX, n. 64828, per le esportazioni delle merci e prodotti contemplati nelle tabelle annesse ai decreti stessi, effettuate a decorrere dal 1° marzo 1942-XX.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2681)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1942-XX.

Conferma in carica di membri a turno del Collegio peritale per l'imposta di negoziazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1975, convertito in legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, col quale è stato istituito il Collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla valutazione dei titoli soggetti alla imposta di negoziazione;

Visto l'art. 23, 2° comma, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, che ha integrato il Collegio peritale ai fini della applicazione della imposta ordinaria sul patrimonio;

Visti i decreti Ministeriali 16 marzo 1939-XVII, 7 novembre 1939-XVIII e 10 gennaio 1940-XVIII, portanti nomine di membri a turno del detto Collegio peritale;

Ritenuto che in seguito a collocamento a riposo dell'ispettore compartimentale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, comm. Enrico Monti, e del trasferimento dell'ispettore compartimentale delle Imposte dirette comm. Antonio Lucia da Venezia a Genova, si deve provvedere alla designazione quali membri a turno del Collegio peritale dei nuovi titolari degli Ispettorati compartimentali di Roma e Genova per i ricorsi di rispettiva competenza;

Decreta:

L'ispettore compartimentale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari comm. dott. Giovanni Ravagli, già componente del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla valutazione delle azioni soggette all'imposta di negoziazione, quale membro a turno pei ricorsi di competenza dell'Ispettorato compartimentale di Bologna, è confermato in tale incarico per i ricorsi di compentenza dell'Ispettorato compartimentale di Roma.

L'ispettore compartimentale delle Imposte dirette comm. Antonio Lucia, già componente dello stesso Collegio peritale, quale membro a turno pei ricorsi di competenza dell'Ispettorato compartimentale di Venezia, è confermato in tale incarico pei ricorsi di competenza dell'Ispettorato compartimentale di Genova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1942-XX

(2717) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1942-XX.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il triennio 1942-1944.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22, concernente l'istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Viste le designazioni fatte dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e dal Presidente della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per il triennio 1942-1944, è composto come segue:

Comm. rag. Italo Bellini, capo sezione nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle finanze, con funzioni di presidente del Collegio;

Dott. Guido Bonato, segretario federale « comandato », in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Cav. avv. Ferdinando Meucci, vice referendario di 2ª classe nella Corte dei conti, in rappresentanza della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Segretario del P. N. F.
VIDUSSONI

(2716)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Regno d'Italia

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 7
dal 1° al 15 aprile 1942-XX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Asti	Cocconato	B	—	1
Brescia	Ghedi	B	—	1
Catanzaro	Vibo Valentia	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	B	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Matera	Genzano di Lucania	B	1	—
Milano	Cavacurta	B	—	1
Id.	Cerro Maggiore	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Novara	Novara	B	—	1
Nuoro	Oliena	O	—	1
Id.	Orroli	B	—	1
Pavia	Gropello Cairoli	B	—	1
Pisa	Castelfranco dell'Emilia	B	1	—
Pola	Maresego	B	—	1
Id.	Pola	B	—	1
Potenza	Sant'Arcangelo	B	—	1
Rieti	Forano	B	—	1
Roma	Guidonia	O	1	—
Salerno	Valva	B	1	—
Sassari	Buddosò	B	1	—
			7	14
	Carbonchio sintomatico			
Ascoli Piceno	Monte Fiore Aso	B	—	1
Belluno	Falcade	B	—	1
Chieti	Palena	B	—	2
Fiume	Fontana del Conte	B	—	1
Modena	Formigine	S	—	1
Id.	Sassuolo	S	—	1
Nuoro	Macomer	B	—	1
Potenza	Senise	B	1	1
			1	9
	Afta epizootica			
Asti	Cocconato	B	1	—
Bari	Locorotondo	B	—	2
Bergamo	Cavernago	B	—	1
Bologna	Granarolo dell'Emilia	B	1	—
Id.	Castenaso	B	1	—
Id.	Castel S. Pietro	B	1	1
Id.	Argelato	B	—	1
Id.	Bologna	B	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Medicina	B	—	1
Id.	Zola Predosa	B	—	2
Brescia	Castenedolo	B	—	1
Brindisi	Brindisi	B	1	—
Id.	Cisternino	BO	—	2
Id.	Francavilla Fontana	BOC	1	—
Id.	Torre Santa Susanna	O	1	1
Como	Bellagio	B	3	—
Id.	Carugo	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Como	Cadorago	B	—	1
Id.	Galbiate	B	—	1
Id.	Grandate	B	1	—
Cremona	Casaletto di Sopra	B	1	—
Id.	Monte Cremasco	B	1	—
Id.	Piadena	B	1	—
Id.	Romanengo	B	2	—
Ferrara	Argenta	B	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	—
Id.	Barberino Mugello	B	—	1
Id.	Fiesole	B	—	1
Id.	Firenze	B	1	2
Id.	Impruneta	B	—	1
Id.	Scandicci	B	—	2
Id.	Vaglia	B	1	1
Foggia	Accadia	B	1	1
Id.	Apricena	O	3	—
Id.	Cagnano Varano	B	4	—
Id.	Ischitella	B	1	—
Id.	S. Nicandro Garganico	B	4	—
Forlì	Santa Sofia	B	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Frosinone	Alatri	O	—	4
Gorizia	Capriva di Cormons	B	3	—
Id.	Comeno	B	3	—
Id.	Cormons	B	3	—
Id.	Gradisca d'Isonzo	B	2	—
Id.	Merna	B	4	—
Id.	Romans d'Isonzo	B	1	—
Id.	Sagrado	B	1	—
L'Aquila	L'Aquila	B	1	—
Lecce	Vernole	BO	1	—
Id.	Lecce	BO	3	1
Id.	Santa Cesarea Terme	BO	1	—
Id.	Martignano	BO	1	—
Id.	Otranto	BO	2	—
Id.	Nardò	BO	1	—
Id.	Galatina	BOS	1	—
Mantova	Bigarello	B	2	1
Id.	Casalromano	B	1	1
Id.	S. Giorgio di Mantova	B	1	—
Matera	Genzano di Lucania	B	2	—
Id.	Montalbano Jonico	BOC	1	—
Milano	Bareggio	B	—	2
Id.	Lentate sul Seveso	B	—	1
Id.	Limbiate	B	—	1
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Monza	B	1	—
Id.	Paullo	B	—	1
Id.	Pogliano	B	1	—
Id.	Trucazzano	B	—	1
Id.	Vittuone	B	—	2
Modena	Soliera	B	—	1
Novara	Romentino	B	—	1
Padova	Abano Terme	B	2	1
Id.	Battaglia Terme	B	1	—
Id.	Bovolenta	B	1	—
Id.	Cadoneghe	B	3	—
Id.	Campodarsego	B	3	—
Id.	Campodoro	B	1	—
Id.	Camposampiero	B	—	1
Id.	Carrara San Giorgio	B	—	4
Id.	Cartura	B	—	2
Id.	Cittadella	B	2	2
Id.	Correzzola	B	1	—
Id.	Curtarolo	B	—	1
Id.	Galliera Veneta	B	7	1

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Padova	Gazzo Padovano	B	2	—
Id.	Grantorto	B	1	—
Id.	Legnano	B	2	3
Id.	Limena	B	—	1
Id.	Maserà	B	1	2
Id.	Massanzago	B	—	4
Id.	Mestrino	B	1	—
Id.	Monselice	B	2	—
Id.	Noventa Padovana	B	1	1
Id.	Padovana	B	6	6
Id.	Piacenza d'Adige	B	3	1
Id.	Piazzola	B	—	1
Id.	Piombino Dese	B	—	1
Id.	Piove di Sacco	B	—	2
Id.	Polverara	B	1	—
Id.	Ponte San Nicolò	B	1	—
Id.	Rovolon	B	2	1
Id.	Rubano	B	2	—
Id.	Saccolongo	B	1	—
Id.	San Martino di Lupari	B	—	2
Id.	San Pietro in Gù	B	1	—
Id.	San Pietro Viminario	B	1	2
Id.	Sant'Angelo di Piove	B	1	—
Id.	Saonara	B	2	—
Id.	Selvazzano	B	1	—
Id.	Solesino	B	—	1
Id.	Tombolo	B	1	—
Id.	Veggiano	B	1	—
Id.	Vigodarzere	B	1	—
Id.	Vigonza	B	1	2
Pavia	Bascapè	B	—	1
Ragusa	Ispica	B	1	—
Id.	Modica	B	2	—
Id.	Monterosso	B	—	1
Id.	Pozzallo	B	1	—
Id.	Ragusa	B	6	2
Id.	Santa Croce Camerina	B	—	1
Id.	Scicli	B	—	1
Id.	Vittoria	B	—	2
Ravenna	Ravenna	B	—	1
Rovigo	Fiume	B	2	1
Id.	Ceregnano	B	2	—
Id.	Crespino	B	1	1
Id.	Pettorazza	B	1	—
Id.	Rovigo	B	1	—
Id.	Villanova Marchesana	B	1	—
Taranto	Taranto	B	—	1
Trapani	Trapani	S	2	—
Trento	Caldes	B	4	2
Id.	Denno	B	2	—
Id.	Dimaro	B	1	—
Id.	Ossana	B	4	—
Id.	Peio	B	3	—
Id.	Revò	B	—	1
Id.	Roncegno	B	1	—
Id.	Rumo	B	3	—
Id.	Strigno	B	1	—
Id.	Vermiglio	B	2	—
Treviso	Castelfranco Veneto	B	1	2
Id.	Castello di Godego	B	—	1
Trieste	Fogliano	B	1	—
Id.	San Canzian d'Isonzo	B	2	—
Id.	Id.	O	1	—
Udine	Precenicco	B	1	—
Venezia	Camponogara	B	—	2
Id.	Fossò	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Venezia	Jesolo	B	—	1
Id.	Mira	B	1	—
Id.	Venezia	B	—	1
Id.	Vigonovo	B	1	—
Vercelli	Sangermano	B	—	1
Id.	Livorno Ferraris	B	—	4
Verona	Verona	B	—	1
Vicenza	Barbarano Vicentino	B	1	1
Id.	Grisignano di Zocco	B	2	—
Id.	Montegalda	B	—	3
Id.	Origiano	B	1	—
Id.	Sossano	B	—	2
Id.	Quinto	B	3	1
Id.	Tezze	B	1	—
			188	121

Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Cossignano		—	1
Id.	Montalto Marche	S	—	1
Id.	Monturano	S	2	—
Belluno	Domegge	S	—	1
Id.	Lozzo	S	—	1
Id.	Mel	S	—	2
Bolzano	Appiano	S	—	5
Brescia	Comezzano	S	1	—
Id.	Gambara	S	1	—
Id.	Lonato	S	—	2
Id.	Orzinuovi	S	1	—
Cuneo	Verzuolo	S	1	—
Ferrara	Cento	S	1	—
Id.	Portomaggiore	S	1	—
Id.	Ostellato	S	—	1
Foggia	Volturara Appula	S	—	1
Gorizia	Romans d'Isonzo	S	—	1
Mantova	Ostiglia	S	1	—
Id.	Suzzara	S	1	1
Milano	Cassina de' Pecchi	S	—	1
Id.	Monza	S	1	—
Id.	S. Stefano Lodigiano	S	1	—
Modena	Finale nell'Emilia	S	—	2
Id.	Maranello	S	1	1
Id.	Marano sul Panaro	S	—	1
Padova	Megliadino S. Fidenzio	S	1	—
Id.	Santa Margherita d'Adige	S	1	—
Perugia	Marsciano	S	1	—
Id.	Perugia	S	—	4
Pesaro Urbino	Mondolfo	S	—	1
Potenza	Roccanova	S	—	1
Id.	Sant'Arcangelo	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Correggio	S	—	2
Id.	Luzzara	S	—	1
Id.	Quattro Castella	S	—	1
Id.	Casalgrande	S	—	1
Salerno	Laviano	S	2	—
Id.	Valva	S	—	1
Siracusa	Rosolini	S	1	1
Id.	Siracusa	S	1	—
Teramo	Basciano	S	—	1
Id.	Bisenti	S	—	1
Id.	Controguerra	S	—	1
Trento	Termeno	S	—	1
Treviso	Asolo	S	—	1
Id.	Altivole	S	—	1
Id.	Carbonera	S	—	1
Id.	Cornuda	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Treviso	Fonte	S	—	—
Id.	Oderzo	S	—	1
Id.	Maser	S	—	1
Id.	Roncade	S	1	—
Verona	Vigasio	S	—	2
Vicenza	Brendola	S	—	1
			22	49
Peste e setticemia dei suini.				
Ancona	Senigallia	S	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	2	7
Id.	Comunanza del Littorio	S	—	2
Id.	Monturano	S	2	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	1
Bologna	Castel d'Argile	S	—	1
Bolzano	Campo Tures	S	3	—
Cuneo	Alba	S	—	1
Ferrara	Portomaggiore	S	4	—
Gorizia	Gradisca d'Isonzo	S	3	—
Id.	Romans d'Isonzo	S	5	1
Modena	San Felice sul Panaro	S	1	—
Id.	Formigine	S	1	—
Novara	Gravellona Toce	S	1	—
Padova	Montegrotto Terme	S	1	—
Sassari	Sassari	S	1	—
Teramo	Controguerra	S	—	1
Treviso	Valdobbiadene	S	—	1
Trieste	Sesana	S	—	1
Id.	Trieste	S	—	1
Zara	Bencovazzo	S	—	1
Id.	Scardona	S	—	5
			26	23
Farcino criptococcico.				
Aosta	Ivrea	E	1	—
Foggia	Cerignola	E	1	—
Id.	Orta Nova	E	1	—
Lecce	Gallipoli	E	1	—
Ragusa	Comiso	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Battipaglia	E	1	—
Id.	Serre	E	1	2
Trapani	Alcamo	E	3	—
Id.	Salaparuta	E	4	—
Id.	Marsala	E	3	—
			18	2
Rabbia				
Matera	Montescaglioso	Can	1	—
Salerno	Cava dei Tirreni	Can	1	—
Id.	Polla	Can	—	1
			2	1
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	2	—
Aosta	Ivrea	E	1	—
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	5	—
Belluno	Belluno	E	1	—
Cosenza	Cariati	O	1	—
Id.	Cassano al Ionio	O	2	5
Id.	Frascineto	O	—	4
Id.	Longobucco	O	2	—
Id.	Rossano	O	7	—
Foggia	Troia	O	1	—
Id.	Lesina	O	1	—
Id.	Santa Sofia	O	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Rogna.*				
Grosseto	Pitigliano	O	1	—
Id.	Roccastrada	O	1	—
L'Aquila	Capestrano	O	1	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Ravenna	Ravenna	C	—	1
Rieti	Pescorocchiano	C	—	1
Roma	Guidonia	C	1	—
Id.	Collefero	C	1	—
Id.	Palombara	C	1	—
Id.	Pomezia	C	1	—
Id.	Segni	C	1	—
Id.	Trevignano	C	1	—
Salerno	Colliano	C	1	—
Trieste	Crenovizza	E	1	—
Viterbo	Bagnoregio	C	2	—
Id.	Bieda	C	—	3
Id.	Ischia di Castro	C	2	1
Id.	Lubriano		1	—
Id.	Tuscania	C	1	—
Id.	Viterbo	C	1	—
Zara	Bencovazzo	C	1	—
Id.	Sebenico	C	1	—
			44	17
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Grosseto	Roccalbegna	O	3	—
Lecce	Salice Salentino	O	1	—
Matera	Genzano di Lucania	Cap	1	—
Pisa	Pisa	O	—	3
Trapani	Mazara del Vallo	O	—	1
Id.	Partanna	O	1	—
Id.	Trapani	O	1	—
			7	4
Aborto epizootico				
Bologna	Crevalcore	B	2	—
Bolzano	Appiano	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Forlì	Cesena	B	1	2
Lucca	Camaiore	B	—	2
Id.	Massarosa	B	—	1
Modena	Zocca	B	—	1
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Borgolavezzaro	B	—	1
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	San Pietro di Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Ravenna	Ravenna	B	—	1
Id.	Lugo	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	B	—	1
Id.	Suzzara	B	—	1
Salerno	Battipaglia	E	—	1
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Udine	San Giorgio di Nogaro	E	1	—
Id.	Torviscosa	E	1	—
			13	13
Diarrea dei vitelli				
Ferrara	Ferrara	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	3	—
Rovigo	Contarina	B	3	—
Id.	Gavello	B	3	—
Id.	Guarda Veneta	B	—	2
Id.	Villanova Marchesana	B	1	—
			11	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Difterite aviaria				
Ascoli Piceno	Monturano	P	2	—
			2	—
Colera dei polli				
Ancona	Senigallia	P	8	—
Fiume	Fiume	P	—	1
Pesaro Urbino	Mondolfo	P	—	2
			8	3
Peste aviaria				
Bolzano	Naturno	P	12	—
Catanzaro	Tiriolo	P	—	1
Grosseto	Gavorrano	P	1	—
Id.	Roccastrada	P	2	—
Padova	Abano Terme	P	—	1
Rovigo	Adria	P	1	—
Id.	Polesella	P	2	—
Id.	Porto Tolle	P	—	2
Salerno	Battipaglia	P	—	1
Id.	Pontecagnano	P	2	—
Id.	Sant'Arsenio	P	—	1
Id.	San Cipriano Picentino	P	1	—
Udine	Tarvisio	P	3	—
			24	6
Laringo-tracheite infettiva dei polli				
Ancona	Ancona	P	2	—
Id.	Senigallia	P	3	7
Aosta	Castiglion	P	—	1
Id.	Cuorgnè	P	—	2
Id.	Masino	P	1	—
Id.	Vestignè	P	4	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	—	1
Belluno	Belluno	P	—	6
Id.	Santa Giustina	P	—	1
Id.	Voltago	P	—	1
Cosenza	Normanno	P	10	—
Gorizia	Gorizia	P	1	—
Id.	San Martino Quisca	P	13	—
Segue: *Laringo tracheite infettive dei polli*				
Novara	Romagnano Sesia	P	1	—
Perugia	Castiglione del Lago	P	4	—
Id.	Perugia	P	5	2
Siena	Chiusdino	P	5	—
Trapani	Poggioreale	P	2	—
Trento	Magrè	P	2	—
Udine	Maiano	P	—	3
Id.	Paluzza	P	2	—
			55	24

RIEPILOGO
dal 1° al 15 aprile 1942-XX - N. 7

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattia)	Numero dei comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	16	20	21
2	Carbonchio sintomatico	3	[illegible]	10
3	Afta epizootica	36	162	309
4	Mal rossino dei suini	23	54	71
5	Peste e setticemia dei suini	15	21	49
6	Farcino criptococcico	7	11	20
7	Rabbia	2	3	3
8	Rogna	16	35	61
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	7	11
10	Aborto epizootico	11	21	26
11	Diarrea dei vitelli	2	6	13
12	Difterite aviaria	1	1	2
13	Colera dei polli	3	3	11
14	Peste aviaria	7	13	30
15	Laringo tracheite infettiva dei polli	12	21	79

B, Bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(2355)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Rettifica alla circolare P. 309 del 26 aprile 1942-XX relativa ai tipi ed ai prezzi dei sacchi di carta

A seguito della rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129, del 1° giugno 1942-XX, circa i prezzi massimi dei sacchi di carta da praticarsi dai produttori, il Ministero delle corporazioni rende noto che, secondo la circolare P. 309 del 26 aprile 1942-XX inviata ai Consigli provinciali delle corporazioni, anche il prezzo massimo di addebito, al consumatore, dei sacchi di carta per leganti idraulici speciali s'intende rettificato da L. 2,10 a L. 2 per sacco.

(2744)

Disciplina della vendita di biciclette e velocipedi

Facendo riferimento ai provvedimenti P. 286 del 30 marzo e P. 313 del 1° maggio 1942-XX, il Ministero delle corporazioni con circolari P. 375 del 25 giugno e P. 389 del 30 giugno 1942-XX, ha chiarito che la consegna delle biciclette e dei velocipedi non tipo venduti entro il 30 giugno deve avvenire non oltre il 31 luglio 1942-XX.

Trascorso il termine del 31 luglio le biciclette e i velocipedi diversi dai tipi stabiliti non potranno essere più consegnati, anche se venduti a prezzi non superiori a quelli stabiliti per i prodotti tipo. Le eventuali rimanenze al 31 luglio dei prodotti non tipo, dovranno essere pertanto ritirate dal mercato.

(2745)

Avviso di rettifica relativo ai prezzi dei cucirini-tipo non di seta

Il Ministero delle corporazioni rende noto le seguenti rettifiche al riassunto del provvedimento P. 337 del 26 maggio 1942-XX, relativo ai tipi e prezzi dei filati cucirini non di seta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 2 giugno 1942-XX:

al tipo 16, leggasi mt. 15 in luogo di mt. 12;

ai tipi 53, 53-*a*), 53-*b*), il peso di ogni tipo leggasi gr. 1,25 anzichè gr. 1;

ai tipi 54, 54-*a*), 54-*b*), il peso di ogni tipo leggasi gr. 2,50 anzichè gr. 2.

(2746)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

10° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande per il riconoscimento dei carburanti nazionali ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, convertito in legge con la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 870, e del successivo decreto Ministeriale 21 ottobre 1936-XIV.

32. — Decreto Ministeriale 18 giugno 1942-XX, n. 4246/752-30, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano prodotto dalla Società anonima «Azogeno» nello stabilimento di Vado Ligure.

(2723)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 178.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6025 — Data: 26 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pistoia — Intestazione: Silvestrini Aldo fu Oreste — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4114 — Data: 8 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Modena — Intestazione: Franchini Anselmo fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5497 — Data: 2 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Girone Michele fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5334 — Data: 3 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Tomanelli Raffaele fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5375 — Data: 17 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Ferrara Giuseppe di Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9405 — Data: 6 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria — Intestazione: Ciavarro Francesco fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1152 — Data: 4 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Invernizzi Mario di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: due Prestito Redimibile 3,50 % — Capitale: L. 23 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2222 — Data: 21 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Rito Giovanni fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: una Obbligazione Ferr. — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154 — Data: 23 maggio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vicenza — Intestazione: Marchesini Arrigo fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: una Obbligazione Venezie 3,50 % — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 6 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pescara — Intestazione: D'Alimonte Roberto fu Amadio — Titoli del Debito pubblico: 16 Prestito Redimibile 3,50 % — Capitale: L. 5700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 27 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione: Nardi Giovanni Luigi fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: uno Prestito Nazionale 5 % — Capitale: L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2697)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 luglio 1942-XX - N. 126

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	40,85	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel (I)	60,23
Id (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,47	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,386	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Br. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione - (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,15
Id. 3,50 % (1902)	83,30
Id. 3 % lordo	62 —
Id 5 % (1935)	95,475
Redimib. 3,50 % (1934)	84,375
Id. 5 % (1936)	96,55
Id. 4,75 % (1924)	496 —
Obblig. Venezie 3,50 %	96,876
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,975
Id. 4 % (15-12-43)	98,675
Id. 5 % (1944)	98,95
Id. 5 % (1949)	97,875
Id 5 % (15-2-50)	97,65
Id. 5 % (15-9-50)	97,65

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffide per smarrimento di quietanze di pagamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 119.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 668637 di L. 85, rilasciata il 21 agosto 1940 dalla Esattoria comunale di Carovigno per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (1936) di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Leo Tommaso fu Vincenzo, secondo l'art. 21 del ruolo terreni del comune di Carovigno, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito ad esso Leo Tommaso fu Vincenzo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 120.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 190695 di L. 416, rilasciata il 15 gennaio 1941 dalla Esattoria di Rieti per versamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marri Rina fu Esterino in Giovannini, secondo l'art. 2 fabbricati del comune di Greccio, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla stessa Marri Rina fu Esterino in Giovannini.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Rieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 121.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 221079 di L. 149,90, rilasciata il 29 aprile 1937 dall'Esattoria di Vibonati (Salerno) per il versamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Curzio Carmine ed Emiddio fu Tommaso, secondo l'art. 15 terreni del comune di Vibonati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Curzio Carmine fu Tommaso.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria di Salerno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 121-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 221078 di L. 316,65, rilasciata il 29 aprile 1937 dall'Esattoria del comune di Vibonati (Salerno) per versamento 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Curzio Carmine fu Tommaso secondo l'art. 14 del ruolo terreni del comune di Vibonati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Curzio Carmine fu Tommaso.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria di Salerno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 122.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 224397 serie 1ª di L. 370 e n. 636879 serie 2ª di L. 366, rilasciate rispettivamente il 17 marzo 1937 e 17 aprile successivo dall'Esattoria comunale di Canale d'Isonzo pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lazar Giovanni fu Antonio secondo l'art. 56 del ruolo terreni del comune di Cal di Canale, con delega allo stesso Lazar Giovanni fu Antonio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Gorizia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 122-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 2ª serie n. 634460 di L. 236, rilasciata il 24 marzo 1937, dall'Esattoria comunale di Gorizia pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lazar Giovanni di Antonio, secondo l'art. 147 del ruolo terreni di Gargaro, con delega allo stesso Lazar Giovanni di Antonio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Gorizia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 123

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 368407 di L. 33,50, rilasciata il 31 marzo 1937 dalla Esattoria di Monchio delle Corti, per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Manini Papirio fu Domenico, secondo l'art. 20 del ruolo fabbricati del comune di Palanzano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Manini Papirio fu Domenico.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Parma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 123-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 368406 di L. 133,50, rilasciata il 31 marzo 1937 dalla Esattoria di Monchio delle Corti, per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Manini Papirio fu Domenico, secondo l'art. 87 del ruolo terreni

del comune di Palanzano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Manini Papirio fu Domenico.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Parma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 124

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 843726 di L. 300, rilasciata il 3 maggio 1939 dalla Esattoria di Vibonati per il pagamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fiorito Felice fu Biagio, secondo l'art. 6 del ruolo fabbricati del comune di Vibonati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Fiorito Biagio di Felice

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Salerno l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 124-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 843727 di L. 400, rilasciata il 3 maggio 1939, dalla Esattoria di Vibonati per il pagamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fiorito Felice fu Biagio, secondo l'art. 8 del ruolo terreni del comune di Vibonati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Fiorito Biagio fu Felice.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Salerno l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 125

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie 8ª n. 948617 di L. 150 e n. 949543 di L. 750, rilasciate il 12 febbraio e 22 aprile 1939, dall'Esattoria comunale di Varese, pel pagamento rispettivamente della prima rata e della seconda e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vernocchi Giovanni fu Pietro, secondo l'art. 457 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega per il ritiro dei nuovi titoli allo stesso Vernocchi Giovanni fu Pietro, nella prima quietanza e al Credito Varesino S. A. Varese, nella seconda quietanza

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi diritto, dei diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

(891) *Il direttore generale*: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso 126

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 480941 serie 5ª di L. 200, rilasciata il 23 dicembre 1940, dall'Esattoria di Montegiorgio (Ascoli Piceno) per versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ezio Giuggioli di Adaurto secondo l'art. 5 fabbricati del comune di Montegiorgio, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Giuggioli Ezio di Adaurto.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria di Ascoli Piceno l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 127

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 906334 di L. 1000 (mille) rilasciata il 17 marzo 1941, dalla Esattoria di Montecompatri per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gennari Arturo fu Giuseppe, secondo l'art. 12 del ruolo fabbricati del comune di Montecompatri, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Gennari Arturo fu Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Roma l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 128

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 639532 serie 8ª di L. 85, rilasciata il 31 agosto 1939, dall'Esattoria di Pievelago (Modena), per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galli Stefano fu Luigi, secondo l'art 6 fabbricati del comune di Pievelago, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Galli Stefano.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Tesoreria di Modena l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 128-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 693531 serie 8ª di L. 50, rilasciata il 31 agosto 1939, dalla Esattoria di Pievelago (Modena) per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galli Stefano fu Luigi, secondo l'art. 15 terreni del comune di Pievelago, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Galli Stefano.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Tesoreria di Modena l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

(887) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco. n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	183823	200 —	Todeschini Ermenegildo fu *Domenico*, minore sotto la patria potestà della madre Devoto Maria-Rosa di Antonio, ved. Todeschini, domic. a Borzonasca (Genova).	Todeschini Ermenegildo fu *Pietro Domenico*, ecc., come contro.
Id.	183830	200 —	Todeschini Matteo, Ermenegildo, *Domenichina* fu *Domenico*, minori, ecc., come sopra. Vincolata.	Todeschini Matteo, Ermenegildo, *Maria Domenica Anna* fu *Pietro Domenico*, minori, ecc., come contro.
P. N. 4,50 %	13793	45 —	Ferrari *Emanuele Manlio* fu *Ambrogio*, dom. a Genova.	Ferrari *Emanuele Vincenzo Alfredo Manlio* fu *Pietro Ambrogio*, dom. a Genova.
P. R. 3,50 %	42909	122,50	*Biestro* Carlo fu Michele, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), ipotecato a favore della moglie del titolare Grillo *Luigina* fu Bartolomeo.	*Biestri* Carlo, ecc., come contro, ipotecato a favore della moglie del titolare Grillo *Barbara-Maria-Luigia* fu Bartolomeo.
Id.	129483	819 —	Delponte Giovanni-Luciano e Bice fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cavallero *Claudina* fu Francesco, ved. *Delponte*, dom. in Tortona (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Cavallero *Claudina* fu Francesco, ved. *Delponte Luigi*, dom. a Tortona (Alessandria).	Delponte Giovanni-Luciano e Bice fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cavallero *Maria-Claudina-Camilla* fu Francesco, ved. *in prime nozze di Bergonzelli Marcello e in seconde nozze di Delponte Luigi*, dom. a Tortona (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Cavallero *Maria-Claudina-Camilla* fu Francesco, ved. *in prime nozze di Bergonzelli Marcello e in seconde nozze di Delponte Luigi*, dom. a Tortona (Alessandria).
Cons. 3,50 % (1906)	399484	525 —	Giordana Vittorio fu *Cesare*, dom. a Cuneo, con usufrutto a Revelli Giuseppina fu Felice, ved. di Giordana *Cesare*.	Giordana Vittorio fu *Epifanio Cesare*, dom. a Cuneo, con usufrutto a Revelli Giuseppina fu Felice, ved. di Giordana *Epifanio-Cesare*.
P. R. 3,50 %	142186	290,50	Grisoni Maria fu Antonio, con usufrutto vitalizio a favore di Ponte *Carolina* fu Gerolamo, ved. Grisoni Antonio, dom. a Como.	Grisoni Maria fu Antonio, con usufrutto vitalizio a favore di Ponte *Maria-Antonia-Carolina* fu Gerolamo, ecc., come contro.
Id.	142187	290,50	Grisoni Luigia fu Antonio, con usufrutto vitalizio a favore di Ponte *Carolina* fu Gerolamo, ved. Grisoni Antonio, dom. a Como.	Grisoni Luigia fu Antonio, con usufrutto vitalizio a favore di Ponte *Maria-Antonia-Carolina* fu Gerolamo, ecc., come contro.
Id.	387284	245 —	Rondinella *Gabriele* di Eugenio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova-Voltri.	Rondinella *Gabriella* di Eugenio, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	404599	70 —	Bajini *Virginia* fu Ambrogio, ved. di Pagella Francesco, dom. in Bassignana (Alessandria), vincolata.	Bajini *Maria-Cristina-Virginia*, ecc., come contro.
Id.	435525	10,50	*Bayni Virginia*, ecc., come sopra.	*Bajini Maria-Cristina-Virginia*, ecc., come sopra.
Id.	627823	56 —	Baijni o Bajini *Virginia*, ecc., come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	179760	65 —	Romano Pasquale, Ernesto, Giuseppe e Tammaro fu Luigi Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre *Iennaco* Carmela, ved. Romano, dom. a Frattaminore (Napoli), l'usufrutto vitalizio spetta a *Iennaco* Carmela, ved. Romano, dom. a Frattaminore (Napoli).	Romano Pasquale, Ernesto, Giuseppe e Tammaro fu Luigi Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre *Innaco* Carmela, ved. Romano, dom. a Frattaminore (Napoli), l'usufrutto vitalizio spetta a *Innaco* Carmela, ved. Romano, dom. a Frattaminore (Napoli).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	409952	472,50	Grasso Giuseppina fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Mentegazzi Teresa fu Carlo, ved. di Grasso Cesare, dom. a Saluggia (Alessandria), con usufrutto a Grasso *Pietro* fu Pietro, dom. ad Asti.	Come contro, con usufrutto a Grasso *Angelo-Pietro* fu Pietro, dom. ad Asti.
P. N. 5 %	34035	250 —	*Tramonto Grazietta* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Maria Giuditta *Diroma*, ved. di Vincenzo *Tramonto*, dom. a Guardia Perticara (Potenza).	*Tramonta Lucia-Grazietta* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Maria *Giuditta Di Roma*, ved. di Vincenzo *Tramonta*, dom. a Guardia Perticara (Potenza).
P. R. 3,50 %	493428	4.305 —	Mettica Felice, Luisa ed Adelaide fu *Erminio*, quest'ultima minore emancipata ed autorizzata all'esercizio del commercio, dom. a Robecco sul Naviglio (Milano), quali eredi indivisi del padre.	Mettica Felice, Luisa ed Adelaide fu *Emilio*, quest'ultima minore, ecc., come contro.
Id.	493429	1.298,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	845163	451,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	845164	157,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	126468	175 —	Larice *Antonio* fu Giuseppe, dom. a Udine.	Larice *Giuseppe Antonio* fu Giuseppe, dom. a Udine.
Cons. 3,50 %	440451	350 —	Rivera Rosa fu Francesco, nubile, dom. in Asti, vincolata d'usufrutto a favore di Giovanelli *Malvina* fu Giuseppe, ved. di Rivera Francesco, dom. in Asti.	Come contro, vincolata d'usufrutto a favore di Giovanelli *Maria-Angiolina-Malvina*, fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	440453	350 —	Rivera Giuseppe fu Francesco, dom. in Asti, vincolata come sopra.	Rivera Giuseppe fu Francesco, dom. in Asti, vincolata come sopra.
Id.	440454	350 —	Rivera Angelo fu Francesco, dom. in Asti, vincolata come sopra.	Rivera Angelo fu Francesco, dom. in Asti, vincolata come sopra.
P. R. 3,50 %	27041	80,50	Matutino Gerlanda fu *Nicolò*, moglie di Amato Salvatore, dom. a Girgenti.	Matutino Gerlanda fu *Agostino*, moglie, ecc., come contro.
Id.	344716	5.040 —	Carta Maria fu Numa, moglie di Casucci *Fulvio*, dom. a Macerata, vincolata per dote della titolare.	Carta Maria fu Numa, moglie di Casucci *Ettore Fuvio*, ecc., come contro.
Id.	300818	140 —	Bolgeo Giuseppe di *Palo*, dom. a Bassignana (Alessandria).	Bolgeo Giuseppe di *Paolo*, dom. a Bassignana (Alessandria).
Id.	206248	465,50	Serra Francesco fu Francesco, dom. in Fossano (Cuneo), l'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Strina *Firmina* fu Lazzaro, ved. di Serra Francesco, dom. a Fossano (Cuneo).	Come contro, l'usufrutto vitalizio a favore di Strina *Virginia Firmina* fu Lazzaro, ved. di Serra Francesco, dom. a Fossano (Cuneo).
Id.	206247	465,50	Serra Giuseppe fu Francesco, dom. in Fossano (Cuneo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	206246	465,50	Serra Lucrezia fu Francesco, moglie di Lanfaloni Eliseo Giuseppe, dom. in Fossano (Cuneo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2430)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ruoli di anzianità

Ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si rende noto che nel supplemento al n. 1-2 del Bollettino ufficiale del Ministero del 1°-11 gennaio 1942-XX, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità degli impiegati dell'Amministrazione centrale, centrale-periferica e periferica del Ministero dell'agricoltura e foreste, al 1° gennaio 1942-XX.

(2722)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Sassari

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in data 30 giugno 1942-XX, il dott. Gervasio Costa è nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Sassari, in sostituzione di Gavino Deliperi, dimissionario.

(2728)

Nomina del vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Sondrio

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in data 30 giugno 1942-XX, il fascista Carlo Ricci è stato nominato vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Sondrio.

(2729)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca operaia palermitana, in liquidazione, con sede in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 febbraio 1937-XV, con il quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia palermitana, società anonima cooperativa con sede in Palermo e disposta la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;
Veduto il proprio provvedimento in data 23 gennaio 1941-XIX, con il quale il dott. Ferdinando Alicò fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;
Considerato che il menzionato dott. Ferdinando Alicò ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Michele Orlando fu Salvatore è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca operaia palermitana, in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Ferdinando Alicò.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2673)

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca operaia palermitana, in liquidazione, con sede in Palermo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 febbraio 1937-XV, con il quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia palermitana, società anonima con sede in Palermo e disposta la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;
Veduto il proprio provvedimento in data 7 ottobre 1940-XVIII con il quale il cav. uff. rag. Luigi Mirabella di Francesco fu nominato Commissario liquidatore della suddetta azienda di credito;
Considerata la opportunità di procedere alla sostituzione del Commissario liquidatore;

Dispone:

Il cav. rag. Antonio Pascarella fu Luigi è nominato Commissario liquidatore della Banca operaia palermitana, in liquidazione, società anonima con sede in Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del cav. uff. rag. Luigi Mirabella.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2674)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di segretario presso la Regia scuola artistico industriale di Volterra (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1942-XX;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214, concernente disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3144;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, concernente il riordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani ed i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 223, che concede ai capi di famiglia numerosa condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, che detta norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra delle disposizioni in vigore a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, a favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 4 luglio 1941-XIX, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto Ministeriale 8 novembre 1927-VI, che approva la pianta organica della Regia scuola artistica industriale di Volterra;

Decreta:

E' indetto il concorso per esami al posto di segretario stabile (gruppo B, grado 11°) presso la Regia scuola artistico industriale di Volterra.

Il vincitore verrà nominato in prova per un periodo non inferiore a due anni, dopo il quale potrà essere nominato stabilmente.

Dal concorso sono escluse le donne.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi di razza non ebraica, che siano in possesso dei requisiti prescritti, che dovranno essere comprovati con la presentazione dei documenti appresso indicati e che alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° e non superato il 40° anno di età.

Detto limite di età è elevato:

dei coefficienti indicati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo stesso;

di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, oppure, abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato in qualità di militari, di militarizzati o di assimilati alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto;

di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Il Ministro, con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6, sottoscritte dai concorrenti, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle arti) non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda dovrà contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

2) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XX, rilasciato dal segretario federale in carta bollata da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale sono dispensati dal produrre il documento di cui al n. 2.

I cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sanmarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre alla data precisa della effettiva iscrizione, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta, il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Al predetto visto dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sanmarinesi iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

3) certificato di cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto, su carta da bollo da L. 4. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta bollata da L. 12 con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta bollata da L. 4 rilasciato dal podestà dell'ultimo Comune ove il candidato risiede da almeno un anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

In caso di residenza per un tempo minore altro certificato del podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

La firma del podestà o di chi ne fa le veci deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

7) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i combattenti ed invalidi dell'attuale guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e durante l'attuale guerra in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Italiana o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8) stato di famiglia su carta bollata da L. 4 e rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato dal quale risulti che esso è coniugato o vedovo.

I candidati dovranno integrare lo stato di famiglia con una dichiarazione, in carta libera, attestante se siano o meno coniugati con straniere e nell'affermativa dovrà essere indicata la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio con straniere sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli anzidetti;

9) diploma originale di scuola media di secondo grado o titolo equipollente.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre pei certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto potrà essere assegnato al candidato un termine per la regolarizzazione. Ove il documento non venga restituito debitamente regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 3, 5 e 6 purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici.

Essi dovranno inoltre, presentare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della Milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 purchè provino tale loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

Gli aspiranti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7 quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da L. 4 del Comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che si trovano sotto le armi, che risiedono nelle Colonie e nei Possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti non oltre il termine di dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame. Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso firmato dal candidato, con l'esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun documento o titolo potrà essere accettato dopo la scadenza del termine.

Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri servizi del Ministero dell'educazione nazionale.

E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle arti. E' tuttavia consentito fare riferimento, per quanto concerne il titolo di studio originale, a documenti presentati presso altri Ministeri.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta bollata da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento e all'esito del concorso.

L'esame si svolge in due prove, una scritta e l'altra orale. Esse verteranno su applicazioni di legge e di regolamenti concernenti i Regi istituti e le Regie scuole d'arte e sulle norme generali di contabilità con speciale riguardo all'Amministrazione degli istituti e delle scuole anzidette.

La prova orale consisterà in un interrogatorio sugli argomenti suindicati e non potrà durare meno di trenta minuti.

Tutte le prove d'esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso con lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio le prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso. I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando prima delle prove d'esame, alla Commissione giudicatrice e al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o, in caso diverso, la loro fotografia debitamente autenticata.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria, e in caso di rinunzia, al secondo e, quindi ai candidati successivamente graduati.

L'accettazione deve risultare da atto scritto. Se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare venti giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

(2700)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di segretario presso la Regia scuola per la ceramica di Grottaglie

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1942-XX;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214, concernente disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3144;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, concernente il riordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani ed i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 223, che concede ai capi di famiglie numerose condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, che detta norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra delle disposizioni in vigore a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, concernente la estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, a favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 4 luglio 1941-XIX, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1930-VIII, che approva la pianta organica della Regia scuola per la ceramica di Grottaglie;

Decreta:

E' indetto il concorso per esami al posto di segretario stabile (gruppo B, grado 11°) presso la Regia scuola per la ceramica di Grottaglie.

Il vincitore verrà nominato in prova per un periodo non inferiore a due anni, dopo il quale potrà essere nominato stabilmente.

Dal concorso sono escluse le donne.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi di razza non ebraica, che siano in possesso dei requisiti prescritti, che dovranno essere comprovati con la presentazione dei documenti appresso indicati e che alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 40° anno di età.

Detto limite di età è elevato dei coefficienti indicati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo stesso:

di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, oppure abbiano partecipato coi reparti delle Forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o di assimilati alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto;

di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Il Ministro, con decreto non motivato e non sindacabile può negare la ammissione al concorso.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6, sottoscritte dai concorrenti, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle arti) non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda dovrà contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

2) certificato d'iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XX, rilasciato dal segretario federale in carta bollata da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale sono dispensati dal produrre i documenti di cui al n. 2.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre alla data precisa della effettiva iscrizione, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta, il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Al predetto visto dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sammarinesi iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

3) certificato di cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici su carta bollata da L. 4, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto, su carta bollata da L. 4. la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12 con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà dell'ultimo Comune ove il candidato risiede da almeno un anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

In caso di residenza per un tempo minore altro certificato del podestà del Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

La firma del podestà o di chi ne fa le veci deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

7) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i combattenti ed invalidi dell'attuale guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante da guerra 1915-18 e durante l'attuale guerra in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di opera-

zioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa italiana o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o dalla data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8) stato di famiglia su carta bollata da L. 4 e rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato dal quale risulti che esso è coniugato o vedovo.

I candidati dovranno integrare lo stato di famiglia con una dichiarazione, in carta libera, attestante se siano o meno coniugati con straniere e nell'affermativa dovrà essere indicata la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio con straniere sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli anzidetti;

9) diploma originale di scuola media di secondo grado o titolo equipollente.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto potrà essere assegnato al candidato un termine per la regolarizzazione. Ove il documento non venga restituito debitamente regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 3, 5 e 6 purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici.

Essi dovranno inoltre, presentare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della Milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 purchè provino tale loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

Gli aspiranti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7 quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da lire quattro del Comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che si trovano sotto le armi, che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti non oltre il termine di dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame. Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso firmato dal candidato, con l'esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun documento o titolo potrà essere accettato dopo la scadenza del termine.

Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri servizi del Ministero dell'educazione nazionale.

E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle arti. E' tuttavia consentito fare riferimento, per quanto concerne il titolo di studio originale, a documenti presentati presso altri Ministeri.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta bollata da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento e all'esito del concorso.

L'esame si svolge in due prove una scritta e l'altra orale. Esse verteranno su applicazioni di legge e di regolamenti concernenti i Regi istituti e Regie scuole d'arte e sulle norme generali di contabilità con speciale riguardo all'amministrazione degli istituti e delle scuole anzidette.

La prova orale consisterà in un interrogatorio sugli argomenti suindicati e non potrà durare meno di 30 minuti.

Tutte le prove d'esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso con lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso. I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando prima delle prove d'esame, alla Commissione giudicatrice e al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o, in caso diverso, la loro fotografia debitamente autenticata.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria, e in caso di rinunzia, al secondo e, quindi ai candidati successivamente graduati.

L'accettazione deve risultare da atto scritto. Se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare venti giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunziatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

(2732)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, che approva il regolamento riguardante i concorsi e gli esami di abilitazione nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI, che approva i programmi stabiliti per gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 1759, con cui furono ammessi i sistemi Cima e Meschini nell'insegnamento della stenografia nelle scuole medie governative;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, riguardante le norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media. L'abilitazione si consegue soltanto per esame e per i sistemi Cima, Gabelsberger-Noe e Meschini (stenografia nazionale).

Gli esami avranno luogo soltanto in Roma presso il Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile « Duca degli Abruzzi ».

Art. 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne cittadini italiani e stranieri, purchè abbiano un'età non inferiore di anni 21 compiuti alla data del presente bando.

Non è prescritto alcun limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione agli esami è prescritto il possesso del diploma di maturità classica o scientifica, oppure di abilitazione tecnica o magistrale.

Sono equiparati ai titoli predetti le licenze ed i diplomi di scuola media di secondo grado, giusta l'ordinamento anteriore al 1923 e i diplomi conseguiti negli istituti commerciali, industriali, nautici e nelle scuole agrarie medie anteriormente al 1° ottobre 1933-XI.

A coloro che saranno dichiarati idonei sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei tre sistemi legalmente riconosciuti (Cima, Gabelsberger-Noe e Meschini) negli istituti e nelle scuole di istruzione media.

I candidati che sono già in possesso di un regolare titolo di abilitazione per uno o due sistemi dovranno sostenere nei soli riguardi del sistema o dei sistemi per i quali non sono già abilitati, la prova grafica di trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa mille parole, le prove orali e la lezione. In tal caso però essi dovranno indicare chiaramente nella domanda per quale sistema o per quali sistemi hanno già conseguita l'abilitazione e allegare inoltre l'originale o la copia autentica legalizzata del diploma o dei diplomi di abilitazione.

Art. 4.

A favore dei candidati è concessa la riduzione della metà del prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti facendone domanda in carta legale da L. 6 al preside dell'Istituto.

Art. 5.

Tutti i candidati sono tenuti al pagamento della tassa di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909), mediante versamento diretto ad un procuratore del Registro, il quale ne rilascia apposita ricevuta, su modello 72-*A*, da allegarsi alla domanda.

Hanno diritto ad essere dispensati dalla tassa stessa:

1) i candidati appartenenti a famiglie composte di sette o più figli nati vivi e di nazionalità italiana indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico (legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224);

2) i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia (legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183).

E' concesso altresì l'esonero della metà tassa ai candidati appartenenti a famiglie composte di cinque o sei figli nati vivi e di nazionalità italiana indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico (legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224).

All'istanza in carta libera per ottenere l'esonero deve essere allegato:

a) per i candidati appartenenti a famiglie numerose un documento (stato di famiglia), rilasciato dal competente Ufficio anagrafico, debitamente legalizzato, comprovante che il richiedente si trova nelle condizioni dovute per l'ammissione al beneficio;

b) per i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia, un certificato rilasciato dal Regio console generale italiano.

Art. 6.

La domanda di ammissione da presentarsi nei modi e nei termini fissati dall'articolo seguente, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato, e nome dell'istituto che lo ha rilasciato, e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame stesso.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al preside dell'Istituto qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su i mutamenti di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, debitamente autenticato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

b) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio di cui all'art. 3 del presente bando;

c) ricevuta del pagamento della tassa (mod. 72-*A*) di L. 200 (e non vaglia postale), rilasciata da un procuratore del Registro o istanza per ottenere l'esenzione, ove il candidato trovisi in uno dei casi indicati nel precedente articolo.

I documenti in carta legale devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme di detti documenti, non sono necessarie se essi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative di Roma.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dall'esame.

La tassa di cui alla lettera *c*) sarà rimborsata nel caso che gli esami di abilitazione siano revocati e non abbiano luogo, o quando il candidato non abbia partecipato a nessuna delle prove scritte.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Art. 7.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti prescritti, devono essere presentati entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi è consentita l'ammissione agli esami con la presentazione, entro il termine anzidetto, della sola domanda salvo l'obbligo di corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il preside dell'Istituto assegnerà ai candidati un termine non superiore ai quindici giorni per la regolarizzazione.

Sono esclusi dagli esami i candidati che non abbiano presentato la domanda entro il termine di scadenza prescritto o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, (compresa la tassa) o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui all'articolo precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'Istituto.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo non si accettano nuovi documenti, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, dei documenti presentati.

Art. 8.

Il preside dell'Istituto decide dell'ammissione agli esami di abilitazione o dell'esclusione dai medesimi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso entro quindici giorni al Ministro per l'educazione nazionale il quale decide definitivamente.

In mancanza di comunicazione di esclusione, i candidati si intenderanno senz'altro ammessi — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovranno intervenire alle prove scritte e pratiche nei locali del Regio istituto tecnico « Duca Abruzzi » nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte seconda, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del preside dell'Istituto.

Art. 9.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la tessera di iscrizione al P.N.F., o la carta di identità, o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Art. 10.

La Commissione è nominata dal Ministero ed è composta di quattro membri, alle eventuali sostituzioni di membri che vengono a mancare provvede il preside dell'Istituto.

Gli esami comprendono due prove scritte, due prove pratiche, un colloquio ed una lezione.

La natura e le modalità delle singole prove sono stabilite dal programma (all. *A*) approvato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 242, del 21 ottobre 1938-XVI, n. 1521.

Le prove scritte e le prove pratiche avranno inizio alle ore 8.

I giorni in cui si svolgeranno le prove orali saranno fissati dalla Commissione esaminatrice.

La scelta dei temi è fatta dalla Commissione anzidetta.

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di dieci punti per ognuna delle prove di esame.

I candidati che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti di ciascuna delle prove scritte e pratiche non sono ammessi a sostenere le prove orali.

I candidati ammessi a sostenere le prove orali saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente a mezzo di comunicazione fatta dal presidente della Commissione o dal preside dell'Istituto.

Sono abilitati i candidati che conseguono una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle prove di esame.

Art. 11.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Ministero, il quale accerta la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti, li approva e dispone la pubblicazione dei nomi degli abilitati nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero.

I diplomi di abilitazione firmati dal Ministero sono rilasciati agli interessati a cura del Ministero.

I candidati che abbiano conseguita l'abilitazione per ottenere i suddetti diplomi, dovranno farne domanda su carta legale da L. 8 al Ministero dell'educazione nazionale — Ufficio concorsi scuole medie — indicando il nome, il cognome, la paternità, la data ed il luogo di nascita ed allegando una marca da bollo per tassa fissa da L. 8.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinaio tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 8 al Ministero — Ufficio concorsi scuole medie — dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito degli esami.

Art. 12.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli valgono le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

I provveditori agli studi ed i capi degli istituti delle scuole medie daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il Ministro: Bottai

PROGRAMMA DI ESAMI

Gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia secondo i sistemi, Cima, Gabelsberger-Noe e Meschini (stenografia nazionale) comprendono prove scritte, pratiche e orali ed una lezione per ciascuno di detti sistemi e cioè:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema letterario rispondente ai programmi delle scuole medie superiori, in caratteri ordinari, ore 6;

2) svolgimento di un brano di didattica e tecnica stenografica comparata nei caratteri di uno dei tre sistemi riconosciuti.

Prove pratiche:

1) trascrizione accurata dal punto di vista calligrafico e ortografico di un brano di circa 600 sillabe, con i caratteri di ciascuno dei tre sistemi stenografici e con l'uso della abbreviazione logica per il sistema Gabelsberger-Noe;

2) trascrizione nei caratteri stenografici di uno solo dei tre sistemi per quindici minuti di seguito di brani dettati alla velocità di circa 160 sillabe per i primi cinque minuti, alla velocità di circa 180 sillabe per altri cinque minuti, e alla velocità di circa 200 sillabe per gli ultimi cinque minuti e quindi traduzione dello stenoscritto in caratteri comuni nel termine massimo di due ore dalla dettatura.

Le due prove pratiche devono essere compiute nello stesso giorno.

Prove orali:

1) lettura di uno stenoscritto italiano a scelta della Commissione;

2) interrogazione di tecnica didattica e storia della stenografia (moderna) con particolare riguardo ai vari sistemi stenografi italiani oltre a quelli contemplati dal R. decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 1759;

3) lezione pratica su ciascuno dei tre sistemi di cui sopra su temi preparati dalla Commissione e sorteggiati dal candidato.

(2731)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Prova scritta del concorso a quattro cattedre di economia domestica, esercitazioni ed igiene nelle scuole professionali femminili.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1942-XX, con il quale è stato indetto il concorso a quattro cattedre di economia domestica, esercitazioni ed igiene nelle scuole professionali femminili e relativi esami di abilitazione all'insegnamento;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1942-XX, n. 19520-14.2 prot.;

Decreta:

Art. 1.

La prova scritta del concorso a quattro cattedre di economia domestica, esercitazioni ed igiene nelle scuole professionali femminili e dei relativi esami di abilitazione all'insegnamento avrà luogo il 18 luglio 1942-XX, con inizio alle ore 8, nei locali dell'Ufficio concorsi scuole medie (via Lucrezio Caro 38 - Roma).

Art. 2.

Le candidate che hanno chiesto di partecipare a tale concorso-esame di Stato e non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno intervenire alla prova di esame, nel giorno indicato nel precedente articolo, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

Roma, addì 5 luglio 1942-XX

Il Ministro: Bottai

(2749)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.